

**DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER IL TURNO GENERALE**

**Primo turno delle elezioni comunali**



# **ELEZIONI AMMINISTRATIVE**

**20 E 21 SETTEMBRE 2020**



La concentrazione delle scadenze elettorali comunali con le scadenze del referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e l'esigenza di prevenire i contagi da COVID-19 durante il procedimento elettorale hanno comportato alcune modifiche nella disciplina del procedimento elettorale relativo alle consultazioni elettorali comunali del turno generale 2020.

Con legge 23 giugno 2020, n.1 la Regione Trentino Alto-Adige ha stabilito infatti che le elezioni comunali possono avere luogo contemporaneamente allo svolgimento di referendum statali, anche confermativi, di modifiche costituzionali e che trovano applicazione le disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali. Ha inoltre introdotto disposizioni eccezionali di semplificazione nel procedimento elettorale.

Per agevolare le operazioni elettorali e consentirne un corretto svolgimento, si riportano le disposizioni che, in via eccezionale, dovranno trovare applicazione.



La concentrazione delle scadenze elettorali comunali con le scadenze del referendum confermativo del testo della legge costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari e l'esigenza di prevenire i contagi da COVID-19 durante il procedimento elettorale hanno comportato alcune modifiche nella disciplina del procedimento elettorale relativo alle consultazioni elettorali comunali del turno generale 2020.

Con legge 23 giugno 2020, n.1 la Regione Trentino Alto-Adige ha stabilito, infatti che le elezioni comunali possono avere luogo contemporaneamente allo svolgimento di referendum statali, anche confermativi, di modifiche costituzionali e che trovano applicazione le disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali. Ha inoltre introdotto disposizioni di semplificazione nel procedimento elettorale relativo al turno generale 2020.

Per agevolare le operazioni elettorali e consentirne un corretto svolgimento, si riportano le disposizioni che, in via eccezionale, dovranno trovare applicazione.

I riferimenti normativi sono, il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020» come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020 n.59 e la legge regionale 23 giugno 2020, n. 1 «Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali»

Le elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali si svolgono nei giorni di

***domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00***

*e*

***lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00***

contemporaneamente alla consultazione referendaria relativa alla conferma del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.



Le elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali si svolgono nei giorni di domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 contemporaneamente alla consultazione referendaria relativa alla conferma del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

## Scadenze elettorali

Le candidature, le liste e gli allegati sono presentati alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra

**il quarantatreesimo giorno (ossia sabato 8 agosto)**

**e**

**le ore 12.00 del quarantesimo giorno (ossia martedì 11 agosto)**

antecedente quello di votazione, domenica compresa.



Le candidature, le liste e gli allegati sono presentati alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il quarantatreesimo giorno (ossia sabato 8 agosto) e le ore 12.00 del quarantesimo giorno (ossia martedì 11 agosto) antecedente quello di votazione, domenica compresa (ciò al fine di evitare la sovrapposizione della presentazione delle candidature con il periodo di ferragosto).

## Validità delle sottoscrizioni raccolte dopo il 1° gennaio

Le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale generale del 20 e 21 settembre 2020.

Se le liste già formate vengono integrate con altri nominativi di candidati, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.



Le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale generale del 20 e 21 settembre 2020 a seguito del rinvio disposto con legge regionale.

Se le liste già formate vengono integrate con altri nominativi di candidati, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.

## Validità delle dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni

Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale generale del 20 e 21 settembre.

Secondo le disposizioni generali, i candidati possono rinunciare alla candidatura con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature. La rinuncia deve avere la stessa veste formale richiesta per l'accettazione, ossia l'autenticazione della firma.



Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale generale del 20 e 21 settembre.

Secondo le disposizioni generali, i candidati possono rinunciare alla candidatura con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature. La rinuncia deve avere la stessa veste formale richiesta per l'accettazione, ossia l'autenticazione della firma.

## Formazione delle candidature Riduzione del numero di sottoscrizioni

Ai fini della formazione delle candidature nel turno elettorale generale che si svolgerà il 20 e il 21 settembre 2020, il numero minimo di sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale è ridotto ad un terzo, con arrotondamento aritmetico rispetto al numero richiesto dalle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 235 della legge regionale 3 maggio 2018, n.2.

La riduzione non ha effetto sul numero massimo di sottoscrizioni, che rimane determinato con riferimento alle cifre indicate nelle lettere sopracitate.



Ai fini della formazione delle candidature nel turno elettorale generale che si svolgerà il 20 e il 21 settembre 2020, il numero minimo di sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale è ridotto ad un terzo, con arrotondamento aritmetico rispetto al numero richiesto dalle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 235 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

La riduzione non ha effetto sul numero massimo di sottoscrizioni, che rimane determinato con riferimento alle cifre indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 235 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

## Formazione delle candidature Riduzione del numero di sottoscrizioni

comuni	sottoscrizioni richieste ordinariamente		sottoscrizioni richieste per il turno elettorale generale 2020	
	numero minimo	numero massimo	numero minimo (ridotto a 1/3 con arrotondamento aritmetico)	numero massimo
con più di 40.000 abitanti	200	300	67	300
da 20.001 a 40.000 abitanti	175	262	58	262
da 10.001 a 20.000 abitanti	100	150	33	150
da 5.001 a 10.000 abitanti	60	90	20	90
da 2.001 a 5.000 abitanti	30	45	10	45
fino a 2.000 abitanti	20	30	7	30

Nella penultima colonna è riportato il numero minimo delle sottoscrizioni richieste per il turno elettorale generale 2020



## Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione

Lo svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali comunali si realizza secondo le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni alle operazioni di votazione referendaria.

Rientrano negli adempimenti comuni anche la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.



Lo svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali comunali si realizza secondo le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni alle operazioni di votazione referendaria. Rientrano negli adempimenti comuni anche la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

## Operazioni di scrutinio

Vengono in primo luogo completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per la consultazione referendaria.

Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato:

***alle ore 9.00 di martedì 22 settembre***

dando precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.




Vengono in primo luogo completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per la consultazione referendaria.

Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9.00 di martedì 22 settembre dando precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

## Operazioni successive al termine dello spoglio delle schede per le elezioni comunali per il primo turno di votazione

**Comuni con sezione unica**



La sezione procede immediatamente

1. alla proclamazione del sindaco
2. all'attribuzione dei seggi alle liste
3. alla proclamazione degli eletti  
ovvero  
al rinvio delle operazioni nel caso di ballottaggio

**Comuni con più di una sezione e fino a 15 sezioni**  
(sezione I equivale a Ufficio centrale)



La sezione I procede non appena sono disponibili i dati delle altre sezioni

1. alla proclamazione del sindaco
2. all'attribuzione dei seggi alle liste
3. alla proclamazione degli eletti  
ovvero  
al rinvio delle operazioni nel caso di ballottaggio

**Comuni con più di 15 sezioni**



costituzione dell'Ufficio centrale alle ore 15 di martedì 22 settembre e inizio alle operazioni di competenza

Terminato lo spoglio delle schede per le elezioni comunali:

- nei comuni a sezione unica si procede immediatamente alla proclamazione del sindaco, all'attribuzione dei seggi alle liste e alla proclamazione degli eletti (ovvero al rinvio delle stesse nel caso sia necessario effettuare il turno di ballottaggio);
- nei comuni con più di una sezione e fino a 15 sezioni le operazioni di proclamazione del sindaco, attribuzione dei seggi alle liste e proclamazione degli eletti (ovvero di rinvio di tali operazioni qualora sia necessario effettuare il ballottaggio) sono svolte dalla sezione I (che svolge anche le funzioni di ufficio centrale) sempre nella giornata di martedì non appena saranno disponibili i dati delle altre sezioni;
- nei comuni con più di 15 sezioni l'Ufficio centrale si costituirà alle 15 di martedì 22 settembre per dare inizio alle operazioni di competenza.

FINE

